



Ministero dell'Istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale

Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il *"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"*;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 di approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"*, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *"Norme per il diritto al lavoro dei disabili"* e il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante *"Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico"*, come modificata dal decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante *"Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante *"Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche"*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/96/CE"* e successive modifiche ed integrazioni e le Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014;
- VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante *"Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado"*, con particolare riferimento all'art. 1 comma 1, che ha previsto che ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado sono istituiti due distinti ruoli regionali, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, del personale docente e corrispondente ai cicli scolastici previsti dall'ordinamento e all'art. 2 comma 1 che ha previsto che la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, è determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti;
- VISTO il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e in particolare l'art. 1-ter rubricato *"inquadramento nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica"*;
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *"Codice dell'ordinamento militare"* e, in particolare, gli articoli 678, comma 9, e 1014;

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012 n. 175, recante *"Esecuzione dell'Intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012"*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n.176, *"Esecuzione dell'intesa sulle indicazioni didattiche per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale firmata il 28 giugno 2012 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana"*;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;
- VISTO l'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, come sostituito dall'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante *"Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107"* e, in particolare, l'art. 13, come sostituito dall'art. 44, comma 1, lett. h), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n.79, recante *"Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"*;
- VISTO l'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, come modificato dall'art. 47, comma 9, lett. a), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dall'art. 5, comma 3, decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, e, successivamente, dall'art. 20, comma 6, lett. a), decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 agosto 2023, n. 112, come da ultimo modificato dall'art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, introdotto dalla legge di conversione 27 novembre 2023, n. 170;
- VISTO l'art. 20, comma 6 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n.112, che ha rideterminato la percentuale dei posti messa a concorso, tra la procedura ordinaria di cui al comma 1 dell'art.1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, e la procedura straordinaria, di cui al comma 2 del suddetto articolo 1-bis, fissandola rispettivamente al 30 e al 70 per cento;
- VISTO il decreto ministeriale n. 9 del 19 gennaio 2024, recante *"Disposizioni concernenti le procedure concorsuali straordinarie riservate agli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell'infanzia e della primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, come sostituito dall'art. 47, comma 9, lett. b), del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79 e, successivamente, modificato dall'art. 20, comma 6, lett. b), del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112"*;
- VISTO il Decreto Dipartimentale MIM AOODPIT 29.05.2024, n. 1328 recante *"Procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del comma 2 dell'art.1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159"*;
- VISTI in particolare gli articoli 4,7,8,9,14 del D.D. n.1328/2004;
- VISTO il proprio decreto del 2 dicembre 2024, AOODRLO n. 3645 concernente la costituzione della Commissione giudicatrice della procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D. n. 1328 del 29.05.2024;
- VISTI gli atti della Commissione esaminatrice;
- VISTO il provvedimento di esclusione dalla procedura disposto per mancanza dei requisiti previsti dal bando;

- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.D. n. 1328/2004 *"La commissione esaminatrice, sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova orale didattico- metodologica e nella valutazione dell'anzianità di servizio e dei titoli di cui all'articolo 7, predispone le graduatorie regionali di merito ripartite per ambiti diocesani [...]"*;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1 del D.D. n. 1328 del 29.05.2024, la procedura concorsuale straordinaria su base regionale indetta dal Ministero dell'istruzione e del merito è articolata per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi della scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del citato D.D. n. 1328/2004 *"Le graduatorie sono approvate con decreto dal Dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale [...]"*,
- CONSIDERATO che per la regione Lombardia, il numero dei posti a bando per la procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica per l'accesso ai ruoli regionali articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi della scuola secondaria di primo e secondo grado è pari a 445, come da Allegato 1 del Decreto Dipartimentale MIM 1328 del 29.05.2023;
- RICHIAMATO il proprio decreto dell'8 luglio 2024, n. 2081 che ha ripartito tra gli ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi della regione Lombardia il contingente complessivo dei posti oggetto delle procedure concorsuali straordinarie riservate degli insegnanti di religione cattolica su base regionale indette dal Ministero dell'istruzione e del merito con i sopracitati decreti dipartimentali n. 1327 e 1328 del 29.05.2024;
- RICHIAMATO integralmente l'articolo 8 del D.D. n. 1328/2024 *"Graduatorie di merito regionali"*;
- RICHIAMATA la normativa vigente in materia di pubblicità legale e trasparenza amministrativa di cui al D. Lgs n. 33/2013 e D. Lgs n. 97/2016 e ravvisata in ogni caso la necessità di garantire la tutela dei dati personali e sensibili in ossequio alla normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014;
- RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del D.D. 1328/2024, all'approvazione delle graduatorie regionali di merito della procedura concorsuale indetta con D.D. n. 1328/2024, redatte per ambiti diocesani della regione Lombardia, distinte per ordine e grado di scuola, fatta salva la possibilità di operare successive rettifiche in conformità alla Legge n. 241/1990 in caso di eventuali sopravvenienze, anche giudiziali;
- CONSIDERATO che le graduatorie finali di merito, distinte per le di Diocesi di Bergamo, Brescia, Como, Crema, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Vigevano sono approvate sotto condizione dell'accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti per la stipulazione del contratto a tempo indeterminato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, D.D. n. 1328/2024;

DECRETA

Art. 1)

Per quanto in premessa esposto, sono approvate ai sensi dell'articolo 8 del D.D. n. 1328 del 29.05.2024, le graduatorie definitive di merito della *procedura concorsuale straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi del comma 2 dell'art.1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159*, ripartite per gli ambiti diocesani della regione Lombardia e distinte per ordine e grado di scuola.
Le graduatorie sono approvate sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la stipulazione del contratto a tempo indeterminato, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4 del D.D. 1328/2024.

Art. 2)

Le graduatorie per gli ambiti diocesani di Bergamo, Brescia, Como, Crema, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Vigevano, redatte in conformità a quanto previsto dagli articoli 3, comma 3, 7 e 8, commi 1 e 2 del D.D. n. 1328/2024, sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante.

Art. 3)

In applicazione del combinato disposto di cui all'articolo 8, comma 5 del D.D. n. 1328 del 29 maggio 2024, all'articolo 19 del D.M. n. 9 del 19 gennaio 2024 e all'articolo 8 della legge 18 luglio 2003, n. 186, ai fini dell'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato - da disporre d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio - il Dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, per ciascun anno scolastico di validità della graduatoria, invia all'ordinario diocesano l'elenco dei nominativi di coloro che si trovano in posizione utile per la copertura dei posti nel rispetto della normativa sulla tutela del trattamento dei dati personali richiamata nell'art. 8, comma 4, del presente bando.

L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi del numero 5, lettera a), del Protocollo addizionale di cui all'articolo 1, comma 1, e del punto 2.5 dell'Intesa di cui al medesimo articolo 1, comma 1, nell'ambito del regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

I candidati dichiarati vincitori di concorso saranno assunti a tempo indeterminato, nei profili di cui all'articolo 1, comma 1 del bando, con riserva dell'amministrazione di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del bando.

Art. 4)

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e sul Portale unico del reclutamento come previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.M. n. 9 del 19 gennaio 2024, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.

Art. 5)

Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE
Luciana VOLTA

Ufficio VII – Dirigente Adamo Castelnuovo/rf

Allegati:

- Graduatorie definitive regionali di merito concorso straordinario insegnanti religione cattolica scuola secondaria primo e secondo grado ex D.D. 1328 del 29.05.2024 USR Lombardia

*Ai candidati – sito web USR Lombardia
Agli Ambiti Territoriali dell'USR Lombardia
Alle Diocesi della Lombardia
Alle OOSS*